

R.G. C.S.A.: 04/2019

Sent. N. : 03/2019

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Prof. Avv. Luca Fiorimonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sul reclamo proposto da Venditti Gianluca – Soc. ASD I FIORI – ovvero la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale Avv. Franco Pascucci del 22.02.2019

Premesso che

- 1) In data 27.02.2019 il tesserato Venditti Gianluca presentava ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 22.02.2019 che lo squalificava per due mesi a partire dal 22.02.2019 e fino al 22.04.2019,
- 2) il Giudice Sportivo Nazionale, sulla base del referto arbitrale relativo alla gara disputatasi il 09.02.2019 tra A.S.D. Roma Nord e A.S.D. I Fiori, comminava al sig. Gianluca Venditti, allenatore della compagine I Fiori, la squalifica di due mesi. Nel documento il direttore di gara Fabrizio Fortunati riportava di aver dapprima intimato al Venditti, che aveva lasciato l'area tecnica per andare a discutere con un tifoso avversario che si trovava in una bagarre con la sua atleta Urbini Maria Antonietta, di rientrare in panchina, e poi di averlo espulso per il fatto che lo stesso sig. Venditti, invece di rientrare in panchina, cambiava direzione per continuare a discutere con il tifoso avversario;
- 3) nel ricorso il sig. Gianluca Venditti chiedeva l'annullamento della squalifica o, in subordine, la sua rideterminazione al ribasso;
- 4) all'udienza del 14.03.2019 compariva il ricorrente che si riportava al proprio ricorso;



Motivi della decisione

Il ricorso presentato dal sig. Gianluca Venditti è fondato e viene parzialmente accolto.

Nel ricorso viene evidenziato come, nel comminare la sanzione, il Giudice Sportivo Nazionale non abbia tenuto conto della situazione complessiva in cui si è trovato Gianluca Venditti, situazione che lo ha di fatto costretto ad intervenire per difendere la sua atleta da insulti minacciosi ricevuti da un tifoso avversario.

La Corte concorda con il ricorrente sul punto: se da un lato, tuttavia, non può essere accolta la richiesta di annullamento della squalifica per il fatto che lo stesso non ha effettivamente adempiuto all'intimazione del direttore di gara di rientrare in panchina ed ha continuato, invece, a dirigersi verso il tifoso avversario perpetrando la sua condotta intimidatoria verso di lui al punto che solamente l'intervento di terze persone ha evitato il contatto fisico tra i due, dall'altro va invece ridotta la misura della sanzione per il fatto che sussistono i presupposti di fatto per riconoscere l'attenuante di aver agito in stato d'ira conseguente al comportamento del tifoso ritenuto ingiusto e provocatorio, ex art. 57 comma 2 lett. b RDG.

La Corte, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 3 RDG, ritiene sussistere anche l'ulteriore circostanza attenuante di aver agito nella convinzione che il proprio intervento, malgrado l'intimazione del direttore di gara, fosse necessario per difendere la propria giocatrice dalle minacce fisiche e verbali ricevute da persona più forte di lei.

I fatti hanno dimostrato che la reazione del Sig. Venditti è stata eccessiva e che l'atleta Urbini Maria Antonietta non si trovava in una effettiva situazione di pericolo, ma va considerato che la particolare situazione di tensione che si è verificata può giustificare il convincimento del Venditti di dover intervenire comunque in difesa della propria atleta. In altre parole l'intento era quello di agire in legittima difesa di terza persona ed in analogia con lo spirito dell'art. 55 c.p., in ordine all'eccesso di legittima difesa, va considerata la violazione posta in essere da Venditti con maggiore mitezza.

La scrivente Corte, pertanto, ritiene di diminuire la misura della squalifica della metà, come previsto dall'art. 57 comma 4 RDG.

JE
M

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed in parziale riforma della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale riduce la squalifica comminata a carico del tesserato Gianluca Venditti fino al 22.03.2019.


Si trasmette la decisione alla Segreteria per i provvedimenti del caso.

Roma, 18.03.2019

La Corte Federale D'Appello


Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Prof. Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Componente estensore

